



# COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

SETTORE VII - SCUOLA, CULTURA, SPORT E POL. SOCIALI

DETERMINAZIONE N° 220 del 28-06-2021

N.Reg. Gen. 639 del 28-06-2021

COPIA

Servizio/Ufficio proponente: U.O. URP - ASSISTENZA - POLITICHE GIOVANILI

**OGGETTO: PROCEDURA FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI UN SOGGETTO PARTNER DEL COMUNE DI LAURIA PER LA CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO POLIVALENTE PER MINORI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO**

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29 aprile 2021, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021, nonché il bilancio pluriennale 2021/2023;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 17/05/2021, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2021/2023;

Visto il Decreto Sindacale del 28/01/2021, prot. n. 1806, di nomina di Responsabile del Settore;

Premesso che:

- il Comune è titolare del Centro Diurno socio-educativo per minori, realizzato con i finanziamenti PO FESR BASILICATA 2014-2020;
- l'individuazione della struttura di cui innanzi per la candidatura a valere sui finanziamenti PO FESR 2014-2020 è stata determinata dall'esigenza di rivolgere l'attività ai minori residenti sul territorio comunale, al fine di promuoverne l'integrazione sociale e culturale;
- l'obiettivo della realizzazione del Centro Diurno per minori è la creazione di una struttura in grado di mirare al recupero dei minori con disagio, attraverso programmi ed attività socio-educativi-culturali, ricreativi e sportivi;

Considerato che:

- l'articolo 118 della Costituzione stabilisce che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- il comma 5 dell'art. 3 del TUEL 267/2000 dispone che "i comuni e le province [svolgono] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- il "Codice del Terzo settore" emanato a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 106/2016, riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia" e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali";
- l'art. 5 c. 1 lettera a) di tale Decreto, individua tra le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e

prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

Richiamato il Decreto Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo Settore) del 3/7/2017, che all'art. 55, dispone: <<In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.>>;

Visto l'art. 1 comma 5 e l'art. 5 comma 1 della Legge 328/2000;

Visto il D.P.C.M. 30.03.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), il quale all'art. 7 prevede che - al fine di valorizzare e coinvolgere i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi - i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;

Viste le "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali" emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016, aventi oggetto: "Determinazione delle linee guida per l'affidamento dei servizi agli Enti del Terzo settore e alle cooperative sociali", che all'art. 5, recitano: "La co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale.";

Viste le Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55 – 57 del D. Lgs. n. 117/2017, adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021;

Considerato che:

- La co-progettazione ha per oggetto la definizione progettuale d'iniziativa, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partnership, di corresponsabilità - sostanzialmente differente dal rapporto di committenza - con i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica;
- Il rapporto fra l'Amministrazione e il Terzo Settore non nasce tanto in ordine alla gestione del servizio, che rappresenta una fase marginale, bensì alla sua progettazione;
- La co-progettazione non è riconducibile all'appalto di servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell'accordo procedimentale, sostitutivo del provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 11, L. 241/1990 e s.m.i., in quanto il procedimento relativo all'istruttoria pubblica di co-progettazione è destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato – previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, da stipularsi in forma di convenzione, finalizzato all'attivazione di una partnership per

l'esercizio condiviso della funzione di produzione ed erogazione di servizi ed interventi sociali;

- La co-progettazione si differenzia dall'appalto di servizi per la co-partecipazione del partner con proprie risorse alla co-progettazione (risorse aggiuntive rispetto alle risorse pubbliche intese come beni immobili, attrezzature/strumentazioni, automezzi, risorse umane, costo di coordinamento ed organizzazione delle attività, cura dei rapporti con l'Amministrazione...).

Rilevato che le Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55 – 57 del D. Lgs. n. 117/2017, adottate con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui innanzi, evidenziano le seguenti fasi del procedimento di co-progettazione:

1. avvio del procedimento con atto del dirigente della PA, anche su iniziativa degli ETS e a seguito dell'attività di co-programmazione;
2. pubblicazione dell'avviso e dei relativi allegati;
3. svolgimento delle sessioni di co-progettazione;
4. conclusione della procedura ad evidenza pubblica;
5. sottoscrizione della convenzione;

Dato atto che:

- L'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato" e stabilisce altresì che l'individuazione delle organizzazioni ed associazioni di volontariato con cui stipulare la convenzione avvenga mediante procedure comparative, riservate alle medesime, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- Le convenzioni di cui innanzi possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- I requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
  - a) l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (in relazione alla previsione di cui all'art. 101, comma 3 del D. Lgs 117/2017 il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione ad uno dei registri regionali);
  - b) il possesso di requisiti di moralità professionale;
  - c) il poter dimostrare "adeguata attitudine", da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione"; capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (art. 56, commi 1 e 3 del D. Lgs. 117/2017);

Rilevato che gli artt. 55, 56 e 57 del Codice del Terzo settore individuano una misura di sostegno ed integrazione fra ETS e PP.AA., e che costituiscono un'applicazione dell'art. 118, ultimo comma Cost., ovvero, secondo la Corte Costituzionale, si tratta di «una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost.», un originale canale di «amministrazione condivisa», alternativo a quello del profitto e del mercato, scandito

*«per la prima volta in termini generali [come] una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria»;*

Rilevato che il ricorso all'istituto di cui agli artt. 55 e 56 del D. Lgs. 117/2017 per le attività in argomento risulta vantaggioso per l'ente per i seguenti ordini di motivazione:

- realizzazione del principio di solidarietà, veicolando le risorse tecniche ed il know how degli Enti del Terzo Settore per iniziative di valorizzazione e promozione culturale rappresentato dalla Biblioteca Comunale;
- realizzazione dell'efficienza di bilancio, riducendo i costi in quanto attività svolta con il contributo del volontariato, a fronte del solo rimborso delle spese effettivamente sostenute;
- realizzazione dell'azione della pubblica amministrazione per il raggiungimento di obiettivi di interesse generale;
- promozione della cultura della consapevolezza civica, dell'identità della comunità e del senso di appartenenza ad essa;

Ravvisata l'opportunità di avviare la procedura, mediante Avviso Pubblico, finalizzata alla selezione di un soggetto partner, afferente al Terzo Settore - nello specifico un'organizzazione di volontariato o un'Associazione di Promozione Sociale-, per la co-progettazione e successiva gestione del Centro Diurno socio-educativo polivalente per minori, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, cittadinanza attiva, nonché di efficacia, efficienza ed economicità;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 – bis del TUEL, approvato con D. Lgs. 267/2000;

#### DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di avviare, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, procedura pubblica finalizzata alla selezione di un soggetto partner, afferente al Terzo Settore – nello specifico un'organizzazione di volontariato o un'Associazione di Promozione Sociale – per la co-progettazione e successiva gestione del Centro Diurno socio-educativo polivalente per minori.
2. Di approvare l'Avviso pubblico finalizzato all'individuazione dei soggetti di cui innanzi, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, ed i relativi allegati A) e B);
3. Di dare atto che il presente Avviso sarà pubblicato all'albo pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente per un periodo non inferiore a 30 giorni.
4. Di dare atto che il termine per la presentazione delle domande sarà fissato in 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.
5. Di dare atto che la durata dell'intervento in argomento è fissata in n. 2 anni, decorrenti dalla data di stipula della convenzione.
6. Di dare atto che con successivo atto si provvederà ad assumere impegno di spesa.
7. Di dare atto che il presente avviso non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, l'attività di cui trattasi.
8. Di dichiarare che in relazione all'atto in oggetto, ai sensi dell'art. 6/bis della legge 7.6.1990 n. 241, come introdotto dall'art.1 comma 41 della legge 6.11.2012 n.190, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale.

Di dare atto che Responsabile del procedimento è la sottoscritta dr.ssa Gaetana Ielpo.



## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal            al            - Num. Reg.

Lauria,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott.ssa Gaetana Ielpo

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott.ssa Gaetana Ielpo\*

\*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39-1993